



COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 84 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

L'anno 2020 addi Trenta del mese Settembre alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
<i>CORNIOLI MAURO</i> <i>ANTONELLI ALESSIO</i> <i>MORETTI LORENZO</i> <i>TORRISI GIUSEPPE (Scrutatore)</i> <i>DEL BOLGIA MICHELE</i> <i>DEL SIENA FRANCESCO</i> <i>MERCATI FRANCESCA (Scrutatore)</i> <i>GALLAI SIMONE</i> <i>GORETTI ANDREA</i> <i>TORELLI MERI</i> <i>LAURENZI ANDREA MATHIAS</i> <i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>ANDREINI CHIARA</i> <i>GIORNI CATIA</i> <i>GIUNTI TONINO</i> <i>RIVI ALESSANDRO (Scrutatore)</i>	<i>CRISPOLTONI STEFANO</i>
Tot. 16	Tot. 1

Assiste il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Roberto Dottori incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



L'Assessore Catia Del Furia illustra le tre pratiche amministrative, inerenti i tributi.

Il Consigliere Chiara Andreini ricorda il lavoro frutto di condivisione all'interno della Commissione Bilancio, sottolineando i passaggi inerenti la Tari per le attività economiche. Si augura che questo spirito di collaborazione rimanga in Commissione. Si rammarica che le notizie riguardanti il conguaglio, non sono state comunicate durante la Commissione. Auspica che appena vi saranno notizie dal Ministero, sia l'Assessore sia il Responsabile del Servizio lo comunichino ai componenti.

L'Assessore Catia Del Furia puntualizza che il problema della non comunicazione in realtà non esiste, perché all'Ente manca la modalità di rendicontazione di queste spese. Quando vi saranno certezze sull'utilizzo delle risorse, il confronto vi sarà.

Il Consigliere Francesca Mercati esprime soddisfazione per il lavoro svolto e le sue modalità di gestione da parte dell'Assessorato; dando risposte tempestive e concrete in un periodo di profonda emergenza.

Il Consigliere Francesco Del Siena sottolinea l'importanza dell'atto, essendo l'attuazione delle scelte fatte all'unanimità, da questo Consiglio. L'Assessore Del Furia ha fatto un enorme lavoro; sicuramente con il supporto lodevole della Commissione.

Il Sindaco Mauro Cornioli ringrazia sia l'Assessore sia tutto il Consiglio Comunale per aver continuato a mettere in atto tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi inseriti nel "patto Ripartiamo insieme". Chiede al Consigliere Giorni se vi sono novità a livello nazionale sui quesiti posti dai Sindaci, in merito alla moratoria.

Il Consigliere Catia Giorni afferma di non avere notizie in merito. Approfondirà



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in

particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sansepolcro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, nell'Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Sansepolcro, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna risulta ancora in itinere l'approvazione del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.

147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale **n.37 del 27.03.2019**;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per presumibili euro 7.695.92 mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall'art.23 bis del regolamento TARI (*riduzioni approvate anche ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020*) trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per presumibili euro 250.000;

Le riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA;

Preso atto, altresì, che con deliberazione di Giunta Municipale n.78 del 15.05.2020 sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento in acconto per l'anno 2020:

prima rata 31/07/2020;

seconda rata 30/09/2020;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2020;

L'acconto è stato commisurato al 50% di quanto pagato nell'anno 2019

Preso atto della necessità, ai sensi dell'articolo 29 comma 10 del vigente Regolamento della Tari, di stabilire con successivo provvedimento di Giunta Municipale la scadenza del versamento del saldo anno 2020;

Preso atto che dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Arezzo sull'importo del tributo, nella misura del 4,7%;

Dato atto che con l'art.106 comma 3 bis della L.77 del 17 maggio 2020 (conversione del dl 34 del 19 maggio 2020 – decreto rilancio) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno **2020** è stato differito al **30.09.2020**;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/09/2020;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita l'illustrazione tecnica della proposta fatta dall'Assessore Del Furia Catia;

Visto l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **16** Consiglieri presenti, con **10** voti favorevoli e **6** astenuti (Andreini, Laurenzi, Polverini, Rivi, Giorni e Giunti):

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno **2020** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno **2019** con deliberazione del Consiglio comunale **n.37 del 27.03.2019**, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno **2020** sarà determinato e approvato entro il **31 dicembre 2020** e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario **2020** e i costi determinati per l'anno **2019** mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno **2021**;
- 4) di dare atto che a seguito della definitiva approvazione del Piano Finanziario **2020** si demanderà ad apposita variazione di bilancio la rettifica della spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e l'eventuale copertura dei competenti stanziamenti del bilancio di previsione **2020/2022**, anno **2020**, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze dei processi di verifica e lotta all'evasione;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Arezzo, nella misura del 4,7 %;
- 6) di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per presumibili euro 7.695.92 mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall'art.23 bis del regolamento TARI (*riduzioni approvate anche ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020*) trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per presumibili euro 250.000;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

CON votazione, avvenuta per alzata di mano dei **16** Consiglieri presenti in Aula, con **10** voti favorevoli e **6** astenuti (Andreini, Laurenzi, Polverini, Rivi, Giorni e Giunti) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO "A"

Categoria TARI	Coeff. Fissi (Ka/Kc)	Coeff. Var. (Kb/Kd)	Quota Fissa	Quota Variabile
D01 - 1 componente	0,86	0,6	€ 1,23	€ 41,08
D02 - 2 componenti	0,94	1,4	€ 1,35	€ 95,85
D03 - 3 componenti	1,02	1,8	€ 1,46	€ 123,23
D04 - 4 componenti	1,1	2,2	€ 1,58	€ 150,62
D05 - 5 componenti	1,17	2,9	€ 1,68	€ 198,54
D06 - 6 o più componenti	1,23	3,4	€ 1,76	€ 232,77
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	1,99	€ 1,57	€ 0,49
N02 - Cinematografi e teatri	0,39	3,6	€ 1,42	€ 0,89
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	2	€ 1,57	€ 0,49
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	3,39	€ 2,70	€ 0,83
N05 - Stabilimenti balneari	0,45	4,11	€ 1,64	€ 1,01
N06 - Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02	€ 1,20	€ 0,74
N07 - Alberghi con ristorante	1,08	4,97	€ 3,94	€ 1,22
N08 - Alberghi senza ristorante	0,85	7,8	€ 3,10	€ 1,92
N09 - Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,89	4,1	€ 3,25	€ 1,01
N10 - Ospedali	0,82	7,55	€ 2,99	€ 1,86
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	8,9	€ 3,54	€ 2,19
N12 - Banche ed istituti di credito	0,51	4,68	€ 1,86	€ 1,15
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	8,45	€ 3,36	€ 2,08
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	8,85	€ 3,50	€ 2,18
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	6,66	€ 2,63	€ 1,64
N16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,9	€ 3,94	€ 2,44
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9	€ 3,58	€ 2,21
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie	0,74	6,8	€ 2,70	€ 1,67
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02	€ 3,17	€ 1,97
N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	2,93	€ 1,17	€ 0,72
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	4	€ 1,57	€ 0,98
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	14,96	€ 11,86	€ 3,68
N23 - Mense, birrerie, amburgherie	2,67	12,3	€ 9,74	€ 3,03
N24 - Bar, caffè, pasticceria	2,45	11,27	€ 8,94	€ 2,77
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72	€ 5,44	€ 3,37
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,7	€ 5,44	€ 3,37
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	19,45	€ 15,43	€ 4,78
N28 - Ipermercati di generi misti	1,47	13,51	€ 5,36	€ 3,32
N29 - Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32	€ 12,70	€ 7,87
N30 - Discoteche, night club, sale giochi	0,74	3,4	€ 2,70	€ 0,84

IL PRESIDENTE

f.to

Lorenzo MORETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott. Roberto DOTTORI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02 ottobre 2020

N° 1411

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....